

Rep. ...

COMUNE DI CARATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI,
RICREATIVI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA RASSEGNA
“E...STATE A CARATE 2026”.**

L'anno duemilaventisei addì ... del mese di ... in Carate Brianza nella Residenza
Comunale, sita in Piazza C. Battisti n. 1.

TRA

Il **Comune di Carate Brianza** con sede in piazza C. Battisti n. 1, C.F. 01495680157,
rappresentato da ... (C.F. ...), nato a ... il ... nella sua qualità di ..., domiciliato per la
sua carica presso il palazzo comunale, il quale interviene nel presente atto in nome,
per conto e nell'interesse esclusivo del Comune, a ciò autorizzato ai sensi del ...;

E

l'Ente del Terzo Settore “...” (P.I. ...) con sede in Carate Brianza in via ... n. ..., qui
rappresentato dal Legale Rappresentante ... (C.F. ...), nato a ... il ... e residente in ...
– via ..., ... –

(di seguito indicata semplicemente come l'ETS);

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta Comunale n. ... del ..., ha
stabilito:

1. di demandare l'organizzazione e la realizzazione degli eventi culturali,
ricreativi e di promozione del territorio della rassegna “E...state a Carate”, nel

periodo compreso tra maggio e ottobre 2026, a un ente del terzo settore,
individuato mediante procedura comparativa, col quale sarà stipulata una
convenzione ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017;

2. di approvare lo schema della presente convenzione;

3. di incaricare il Responsabile del Settore Istruzione – Cultura – Sport –
Ambiente del compimento degli atti e adempimenti successivi, conseguenti e
necessari per dare attuazione alla delibera, ivi inclusa la procedura
comparativa di cui sopra e la stipulazione della predetta convenzione;

- con determina n. ... del ... è stata indetta procedura comparativa ai sensi dell'art. 56,
comma 3, d.lgs. n. 117/2017;

- con determina n. ... del ...:

1. si è preso atto del verbale della seduta del ..., nel corso della quale la
commissione per la valutazione delle manifestazioni d'interesse, accertata la
rispondenza della proposta presentata dall'E.T.S. ... (PI ...) alle esigenze
rappresentate dal presente Ente e finalizzate alla valorizzazione del territorio,
ha approvato la medesima proposta;

2. è stata impegnata la somma di € 5.000,00 in favore della predetta E.T.S., a
titolo di contributo per la realizzazione l'organizzazione e la realizzazione
degli eventi culturali, ricreativi e di promozione del territorio della rassegna
“E...state a Carate”, nel periodo compreso tra maggio e ottobre 2026;

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Carate Brianza, come sopra rappresentato, affida all'Ente del Terzo Settore "... (PI ...) l'organizzazione e la realizzazione degli eventi culturali, ricreativi e di promozione del territorio della rassegna "E...state a Carate", nel periodo compreso tra maggio e ottobre 2026.

ART. 2 – CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEGLI EVENTI E DELLE ATTIVITÀ

1. Gli eventi culturali, ricreativi e di promozione del territorio della rassegna "E...state a Carate", nel periodo compreso tra maggio e ottobre 2026, da realizzarsi per conto del Comune dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche fondamentali:

- a. essere concordati in forma scritta con il Comune;
- b. avere quale scopo la promozione culturale e/o sociale nonché la valorizzazione del territorio di Carate Brianza sotto il profilo storico, artistico, culturale, naturalistico o sportivo, anche con riferimento alle potenzialità turistiche e alle tradizioni enogastronomiche;
- c. stimolare la partecipazione della cittadinanza caratese e l'afflusso di visitatori da fuori Comune;
- d. essere il più possibile finanziariamente autonomi. Il Comune, in particolare, mette a disposizione un fondo di € 5.000,00 da impiegarsi per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi e delle attività sopra descritti. L'ETS e/o il Comune potranno reperire ulteriori fondi mediante la stipulazione di contratti di sponsorizzazione con soggetti dagli stessi individuati. Ogni altro aspetto organizzativo, economico-finanziario e assicurativo – in particolare l'organizzazione e la realizzazione degli eventi e delle attività, la gestione dei partecipanti, il reclutamento e il rimborso spese del personale volontario, il

pagamento dei fornitori nonché l'apertura, la chiusura, la pulizia e la custodia degli immobili e delle aree eventualmente utilizzati – sono a carico del predetto Ente del Terzo Settore;

ART. 3 - DURATA

1. La presente convenzione ha validità a far data dalla sottoscrizione fino al 31.12.2026.

ART. 4 – REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI E DELLE ATTIVITÀ

1. L'ETS realizza gli eventi e le attività concordati per iscritto con il Comune.

ART. 5 – RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

1. Per finanziare gli eventi e le attività di cui sopra è costituito un fondo comunale per complessivi € 5.000,00.

2. Le risorse del fondo sono erogate come segue:

a. un acconto pari a € 2.500,00 è erogato entro sette giorni dalla stipula della presente convenzione;

b. il saldo – pari a € 2.500,00 è erogato previa presentazione di idonea rendicontazione degli eventi e delle attività realizzate, come di seguito indicato.

2. Entro il mese di novembre 2026 l'ETS presenta una relazione di rendiconto relativa agli eventi e alle attività realizzate a far data dalla stipulazione della convenzione, strutturata nel seguente modo:

a. calendario degli eventi e delle attività realizzate.

b. bilancio consuntivo che dovrà rappresentare:

b.1. la copertura finanziaria degli eventi e delle attività con quantificazione specifica delle sponsorizzazioni ottenute, degli eventuali rimborsi spese corrisposti ai volontari e dei pagamenti ai fornitori;

b.2. i risultati economici e finanziari per ogni evento e attività.

2. Alla relazione dovrà essere allegata la documentazione comprovante i contratti di sponsorizzazione stipulati, i compensi e i rimborsi spese corrisposti e da corrispondere relativamente agli eventi rendicontati.

3. Se gli eventi e le attività realizzati, nonché la relativa rendicontazione, corrispondono a quanto concordato per iscritto con il Comune e a quanto previsto dalla presente convenzione, il Comune eroga, entro quindici giorni dal ricevimento della rendicontazione, la quota di saldo.

4. Se l'ETS non fornisce la documentazione nei termini o se gli eventi e le attività realizzati, nonché la relativa rendicontazione, non corrispondono a quanto concordato e previsto, si applica la procedura per le inadempienze gravi, successiva alla fase di contestazione dei fatti, di cui all'art. 6, fermo il diritto del Comune di agire nelle sedi opportune per il risarcimento del danno e il recupero di eventuali somme dovute dall'ETS.

5. Per finanziare le attività di cui alla presente convenzione l'ETS e/o il Comune potranno reperire ulteriori fondi mediante la stipulazione di contratti di sponsorizzazione con soggetti dagli stessi individuati.

Art. 6 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE

1. L'inosservanza in tutto e in parte delle condizioni della presente convenzione comporta l'obbligo dell'ETS di restituire le somme ricevute ai sensi dell'art. 5, come

di seguito indicato, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno secondo le norme vigenti.

2. Per l'inadempienza alla presente convenzione il Comune di Carate Brianza provvederà alla formale contestazione dei fatti all'ETS, il quale avrà cinque giorni di tempo per controdedurre formalmente. Trascorso infruttuosamente tale termine, le controdeduzioni si considereranno non fornite.

3. In caso di accertata inadempienza, dolosa o colposa:

a. per inadempienza lieve il Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Sport, Ambiente formulerà un richiamo scritto con fissazione di termine perentorio per provvedere in merito;

b. in caso di mancato adeguamento, entro il termine perentorio di cui sopra, alle prescrizioni contenute nel richiamo per inadempienza lieve, il Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Sport, Ambiente disporrà la restituzione delle somme ricevute dall'ETS ai sensi dell'art. 5;

c. per inadempienza grave il Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Sport, Ambiente, formulerà un richiamo scritto con fissazione di termine perentorio per provvedere in merito, disporrà la restituzione delle somme ricevute dall'ETS ai sensi dell'art. 5 e sospenderà l'erogazione delle quote successive;

d. in caso di mancato adeguamento, entro il termine perentorio di cui sopra, alle prescrizioni contenute nel richiamo per inadempienza grave, il Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Sport, Ambiente disporrà la risoluzione della convenzione.

ART. 7 - RECESSO

1. L'ETS si riserva il diritto di recedere dalla presente Convenzione dando comunicazione scritta al Comune con un mese di anticipo e con obbligo di restituire

in ogni caso quanto corrisposto dal Comune ai sensi dell'art. 5 e non ancora speso e debitamente rendicontato.

ART. 8 - SICUREZZA

1. Nella realizzazione di attività ed eventi l'ETS dovrà avere cura di acquisire tutte le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità preposte.

2. Le attività e gli eventi si svolgeranno in ogni caso nel rispetto delle normative vigenti, dei regolamenti comunali e degli eventuali atti autorizzativi.

3. L'ETS dovrà garantire il corretto utilizzo degli immobili e delle aree utilizzati, con particolare riguardo al rispetto delle destinazioni d'uso dei locali, alla compatibilità tra le caratteristiche delle strutture e i carichi di esercizio, i carichi di incendio e l'uso degli impianti, sulla base delle indicazioni e delle limitazioni d'uso definite dalle competenti Autorità.

4. Si rimanda alla competenza autorizzativa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per gli interventi che ne richiedono espressamente il parere.

5. Le attrezzature e gli arredi dovranno essere adeguati, sotto l'aspetto funzionale ed estetico, al decoro del contesto in cui sono impiegati.

6. In quanto soggetto organizzatore e realizzatore l'ETS dovrà ottemperare, per la parte di sua competenza, a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al d. lgs. n. 81/2008.

7. Con riferimento agli immobili e alle aree utilizzate per eventi e attività, l'ETS è responsabile delle persone presenti durante il proprio utilizzo, rispondendo sia civilmente sia penalmente per ogni eventuale inconveniente possa verificarsi, tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti da ogni pretesa di terzi.

8. L'ETS provvederà a:

a) assumere la diretta responsabilità circa il corretto uso delle aree e degli immobili, in relazione alla specifica destinazione degli stessi;

b) riferire ai competenti Uffici comunali ogni eventuale irregolarità;

c) non organizzare attività oltre i limiti di presenza di persone previste dalle norme vigenti;

d) risarcire tutti i danni di qualsiasi natura provocati nel corso dell'uso di immobili e aree;

e) collaborare con il personale di custodia comunale e/o di terzi legittimamente presenti nell'immobile o nell'area.

9. Ai dipendenti del Comune dovrà essere sempre concesso l'accesso a immobili, aree e documenti per verificare il rispetto della presente convenzione.

11. L'ETS dovrà fornire il nominativo e i recapiti di due persone che saranno avvisate in caso di comunicazioni urgenti relative agli eventi e alle attività di cui alla presente convenzione.

12. L'inosservanza in tutto o in parte delle condizioni della presente convenzione comporta l'applicazione della procedura per inadempimento di cui all'art. 6.

ART. 14 – ONORABILITÀ E TRASPARENZA

1. L'ETS si impegna a far rispettare ai propri aderenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carate Brianza, pubblicato sul sito del Comune nella sezione Amministrazione trasparente, di cui è stata consegnata copia.

2. Se l'Amministrazione verrà a conoscenza di fatti posti in essere in violazione di detti obblighi, si applicherà la procedura per inadempimento di cui all'art. 6.

3. Il presidente dell'ETS dichiara che non sussiste la condizione di all'art. 53, comma 16^{ter} del d.lgs. n. 165/2001 come introdotto dalla l.n. 190/2012 (Legge anticorruzione).

4. L'ETS si impegna, altresì:

a) a rispettare le disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000 n. 300);

b) a rispettare la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.n. 136/2010;

c) a pubblicare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e qualora richiesto, nel proprio sito internet o analogo portale digitale entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, alla stessa effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni, quando la somma di tali vantaggi superi l'importo di € 10.000,00.

5. Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in modalità schematica e chiara, dovranno contenere: denominazione e codice fiscale dell'ente ricevente, denominazione del soggetto erogante, importo, data di incasso e causale.

6. A partire da quando richiesto, l'inosservanza di tali obblighi, comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000,00, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di

pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalla Amministrazione Pubblica che ha concesso il contributo.

ART. 15 – ASSICURAZIONI

L'ETS si obbliga a consegnare all'Ufficio Cultura, entro 20 giorni dalla firma del presente accordo, le attestazioni riguardanti l'avvenuta attivazione delle seguenti coperture assicurative:

1. per la responsabilità civile contro terzi, in ordine allo svolgimento degli eventi e delle attività di cui alla presente convenzione. Il Comune dovrà, pertanto, essere espressamente indicato in polizza nel novero dei terzi.
2. polizza per gli infortuni, incluse anche le casistiche legate al Covid-19, che possano coinvolgere gli assicurati, durante la partecipazione alle attività e agli eventi di cui alla presente convenzione, limitatamente alla permanenza e partecipazione all'attività stessa, inclusi eventuali trasferimenti, con qualsiasi mezzo, facenti parte della medesima. Per completezza sono da intendersi nel novero degli assicurati le seguenti persone:
 - a. i partecipanti agli eventi e alle attività;
 - b. il personale incaricato dall'ETS;
 - c. gli associati e i volontari dell'ETS.

ART. 16 – CONTROVERSIE

1. Le parti si impegnano sin da ora a tentare prioritariamente la soluzione in via stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione, escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

2. In subordine si individua quale foro competente quello di Monza.

ART. 17 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1. In conformità a quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il “Codice Privacy”), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il “Regolamento”), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione del presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto medesimo, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se del caso, i dati sensibili, biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento.

2. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della presente convenzione emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti dei dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.

3. La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

ART. 19 – DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

1. Per gli effetti della presente convenzione, l'ETS elegge il proprio domicilio presso la propria sede, sita in Carate Brianza, via ... n.
2. È fatto obbligo all'ETS di comunicare tempestivamente al Settore Istruzione – Cultura – Sport – Ambiente i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'ETS, nonché le eventuali variazioni dei recapiti, anche con riferimento ai soggetti di cui al comma 11 dell'art. 13.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese inerenti alla stipula della presente convenzione e la eventuale registrazione sono a carico dell'ETS.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Carate Brianza	ETS
...	...